Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 177 del 30 luglio 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 126

BANCA D'ITALIA

130° Aggiornamento del 17 luglio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

130° Aggiornamento del 17 luglio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficiente di solvibilità.

1. Il testo unico in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993) ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di impartire — in conformità delle deliberazioni del CICR — istruzioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio, nelle sue diverse configurazioni, delle banche e dei gruppi bancari.

Con propria delibera del 12 gennaio 1994 il CICR è intervenuto su tali materie. Conseguentemente, è stato emanato nel febbraio del 1994 il 107° aggiornamento della circolare n. 4 del 29 marzo 1988, con il quale la Banca d'Italia ha disciplinato la materia del patrimonio di vigilanza e del coefficiente di solvibilità individuale e consolidato.

Vengono ora apportate alcune modifiche alla disciplina di vigilanza, coerenti con le linee definite dal CICR, volte ad adeguare la normativa italiana alle recenti innovazioni introdotte in sede internazionale e ad eliminare alcune differenze di trattamento delle banche italiane rispetto alle banche dei paesi dell'Unione Europea e del Gruppo dei Dieci.

2. Le innovazioni derivanti dal quadro regolamentare internazionale riguardano innanzitutto l'adeguamento alla direttiva 96/10 che ammette, ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi e coerentemente con le indicazioni del Comitato di Basilea, la compensazione contrattuale per le operazioni che determinano l'insorgere di rischi connessi con l'andamento dei prezzi di mercato.

In particolare, viene previsto che le banche, in presenza di accordi di compensazione, applichino immediatamente la metodologia di calcolo stabilita dalla direttiva e sottopongano alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici. La Banca d'Italia si riserva di intervenire qualora ravvisi che l'accordo di compensazione non determina un'effettiva riduzione del rischio di credito.

Sono stati inoltre recepiti due emendamenti all'Accordo sul Capitale di Basilea: il primo prevede la modifica dei fattori di conversione (c.d. matrice degli «*add-ons*») per il calcolo dell'esposizione creditizia futura delle attività di rischio fuori bilancio, con l'inclusione di nuove categorie di contratti (su titoli di capitale, su metalli preziosi e su altre merci).

Il secondo emendamento dispone che non possa essere applicata alcuna ponderazione preferenziale per i paesi che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del proprio debito sovrano negli ultimi cinque anni; pertanto, nei confronti delle controparti di questi paesi si applica sempre la ponderazione piena (100 per cento).

3. Tra le modifiche alla disciplina sul patrimonio, assume particolare rilievo la possibilità di compensare le minusvalenze su titoli con tutte le plusvalenze sia del portafoglio immobilizzato sia di quello di negoziazione; in precedenza, la compensazione era ammessa solo all'interno del portafoglio immobilizzato e per categorie omogenee di titoli.

Viene inoltre consentito di non dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni in società bancarie e finanziarie che escludano in maniera certa la possibilità di doppia computabilità (c.d. «*double gearing*»). Tale facoltà è riconosciuta qualora, in virtù di clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa la possibilità di indebitamento della società emittente ovvero i valori mobiliari emessi non siano considerati nel patrimonio di vigilanza della società stessa.

Un ulteriore intervento ha riguardato i finanziamenti finalizzati all'acquisto di titoli rappresentativi di prestiti subordinati di propria emissione, che vengono equiparati al riacquisto di tali strumenti e pertanto dedotti dal patrimonio di vigilanza. La Banca d'Italia si riserva inoltre di richiedere la deduzione di ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un «annacquamento» del patrimonio.

2 - Libreria - Suppl ord alla *G.U.* n 177.

4. In materia di coefficiente di solvibilità, viene eliminata la maggiore ponderazione per le sofferenze ed estesa a questi crediti la possibilità di beneficiare della «traslazione del rischio».

L'omogeneizzazione del trattamento dei crediti in sofferenza con gli altri impieghi è conseguente all'applicazione dei più precisi criteri introdotti dalla disciplina sui bilanci bancari. Essa viene inoltre accompagnata dal rafforzamento del sistema informativo di vigilanza e sarà seguita dalla definizione di procedure organizzative per una più efficace azione di monitoraggio da parte degli organi decisionali delle banche sulla qualità degli attivi bancari.

Viene infine previsto che le banche rendano nota alla Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti che intendono porre in essere; la Banca d'Italia valuta se queste comportino un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti, stabilendo eventualmente uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilità.

Le allegate istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo XII (parte riservata agli enti creditizi). Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La previsione normativa che consente anche ai crediti in sofferenza di beneficiare della «traslazione del rischio» ha determinato la necessità di intervenire anche sulla sezione IV del capitolo XXIV.

* *
*

Considerati i progetti di revisione segnaletica già in atto, le innovazioni normative saranno recepite dalle segnalazioni di vigilanza riferite al 30 giugno 1997, salvo quelle concernenti la nuova ponderazione dei crediti in sofferenza e la matrice dei fattori di conversione (matrice degli «*add-ons*»), per le quali la prima rilevazione è prevista per il 31 dicembre 1996.

Il Governatore: FAZIO

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PATRIMONIALI (1)

PARTE PRIMA

PATRIMONIO DI VIGILANZA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

E ormai consolidata, nelle sedi comunitarie e internazionali, la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul patrimonio delle banche riveste nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio infatti rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca.

Il patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Sul patrimonio sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti.

La presente disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalità di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Il patrimonio di vigilanza è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

— art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;

— art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche;

e inoltre:

— dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;

— dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 12 gennaio 1994 (1);

— dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, così come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;

— dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche;

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

— *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II delle Istruzioni di vigilanza;

— *"partecipazione"*, il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;

— *"soggetti controllati"*, le società o gli enti appartenenti a un gruppo bancario, ai sensi della disciplina di cui al capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;

— *"soggetti sottoposti a controllo congiunto"*, le società o gli enti esercenti attività creditizia, finanziaria e strumentale, al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo bancario, ovvero una singola banca, partecipino (2) in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale, e che siano controllati congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi;

— *"soggetti collegati almeno al 20 per cento"*, le società o gli enti diversi da quelli di cui al punto precedente, esercenti attività creditizia o finanziaria,

---

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994.
(2) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

partecipati (1) da una o più componenti il gruppo bancario ovvero da una singola banca in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale;

— *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo del T.U. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nel novero delle "imprese non finanziarie";

— *"plusvalenza (minusvalenza) implicita"*, differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro dei titoli cui si riferiscono;

— *"portafoglio non immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2);

Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (3);

— *"portafoglio immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di stabile investimento;

— *"requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo"*, somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità, sui rischi di mercato, sulle partecipazioni detenibili e altri requisiti;

— *"zona A"*, l'insieme dei Paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e gli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) (4);

— *"zona B"*, tutti i Paesi non appartenenti alla zona A.

---

(1) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(2) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

(3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

c) le condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(4) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano, su base individuale, alle banche autorizzate in Italia (1).

La Banca d'Italia può escludere dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le succursali in Italia di banche extracomunitarie quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi di origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine la Banca d'Italia tiene conto dell'esistenza e dell'efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle Autorità competenti del Paese di origine, anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti vigilati. La Banca d'Italia inoltre tiene conto dell'esistenza di generali condizioni di reciprocità di trattamento.

La Banca d'Italia può subordinare tale esclusione all'esistenza di limiti all'operatività della succursale insediata in Italia con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione di rischi (2).

Per la componente consolidata, le presenti disposizioni si applicano:

— alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle singole banche (3), non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

Alle singole banche che detengono partecipazioni in società bancarie e finanziarie in misura pari o superiore al 20 per cento, senza tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, può essere richiesto il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato nei casi in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

---

(1) Nel calcolo del patrimonio le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali riguardanti le proprie succursali estere.

(2) Le succursali in Italia di banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all'attività bancaria, la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

(3) Ad esclusione delle succursali in Italia di banche estere.

PARTE PRIMA

SEZIONE II

PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare al netto delle partecipazioni, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie.

1.1 *Patrimonio di base*

Il capitale versato, le riserve e il fondo per rischi bancari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria.

Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base".

La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

1.2 *Patrimonio supplementare*

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate e gli altri elementi positivi costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria.

Il totale di questi elementi, previa deduzione delle minusvalenze nette sui titoli e di altri elementi negativi, costituisce il patrimonio supplementare.

Tale aggregato è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al "patrimonio di base".

Si precisa che:

— gli altri elementi positivi, al netto delle minusvalenze nette sui titoli e degli altri elementi negativi, non possono eccedere l'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilità (1); in casi eccezionali, la Banca d'Italia può temporaneamente autorizzare la banca a elevare tale percentuale sino al 2 per cento;

— le passività subordinate non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (2).

2.1 *Disposizioni transitorie*

Le banche diverse dalle banche di credito cooperativo che, alla data del 16 febbraio 1994, detenevano un patrimonio di vigilanza inferiore a 12,5 miliardi di lire nonché le banche di credito cooperativo che, alla stessa data, detenevano un patrimonio di vigilanza inferiore a 2 miliardi di lire possono proseguire la loro attività purché raggiungano detti limiti minimi entro il 31 dicembre 1997.

Per motivate esigenze la Banca d'Italia può accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento purché l'azienda rispetti il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

* * *

Nei successivi paragrafi della presente sezione sono fornite ulteriori indicazioni ai fini delle modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza.

3. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricompresi — per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dalla banca emittente — i seguenti elementi:

---

(1) Per il calcolo delle attività di rischio ponderate cfr. la Parte Seconda, sezione I, del presente capitolo; ovviamente, le attività di rischio ponderate da utilizzare per il calcolo di tale limite devono essere determinate senza dedurre l'eccedenza degli altri elementi positivi.

(2) Cfr. il capitolo delle Istruzioni di vigilanza relativo all'autorizzazione all'attività bancaria.

— gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

— le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle banche anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari (1).

Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta per ottenere il benestare della Banca d'Italia va presentata dalla società capogruppo.

I relativi contratti devono soddisfare le condizioni indicate nei paragrafi che seguono.

3.1 *Strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia (2).

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto *a*) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia emana il provvedimento tenendo conto della capacità della banca di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

3.2 *Passività subordinate*

Le passività subordinate emesse dalle banche concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

---

(1) Cfr. capitolo LVII delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Ove gli strumenti ibridi di patrimonializzazione siano emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel capitolo LVII, sezione V, delle Istruzioni di vigilanza.

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti *a*) e *c*), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza (1)(2).

Le passività subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento della segnalazione. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

L'ammortamento è calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento già maturate.

3.3 *Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending"*

Le condizioni di ammissibilità degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nelle presenti istruzioni, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passività subordinate.

Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate consta di due atti distinti ma coordinati:

— con il primo la banca assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);

— con il secondo la banca emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passività subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passività. I fondi raccolti con la prima emissione vengono così messi a disposizione del prenditore finale (operazione di *"on-lending"*).

Il rilascio della garanzia non deve obbligare la banca a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di *"on-lending"*.

---

(1) Tuttavia, in considerazione del fatto che in passato era consuetudine internazionale inserire nei contratti di prestito subordinato clausole del tipo *"negative pledge"* e *"cross default"* (secondo le quali è possibile il rimborso anticipato in presenza di inadempimenti dell'ente emittente), la computabilità dei prestiti stipulati anteriormente al mese di luglio 1988 (mese di entrata in vigore dell'Accordo di Basilea) può essere consentita anche in presenza di tali clausole.

(2) Ove le passività subordinate siano emesse sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e altri titoli, si richiama quanto previsto nel capitolo LVII, sezione V, delle Istruzioni di vigilanza.

Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre:

— che la garanzia prestata dalla banca abbia anch'essa carattere subordinato;

— che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente).

Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla banca in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

3.4 *Richiesta di benestare alla Banca d'Italia*

La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla banca.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

— il contratto di emissione;

— la circolare di offerta (*"offering circular"*);

— l'accordo di "trust" (*"trust agreement"*);

— eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le banche possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sarà inviato una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosità dell'operazione contrattualmente prevista.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

3.5 *Riacquisto da parte della banca emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate*

La banca può liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1).

Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza (2).

Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati è soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso è da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito (3). Se la banca appartiene a un gruppo bancario, la richiesta è inviata dalla società capogruppo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riacquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza è effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento già maturate.

Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonché le operazioni di finanziamento concesse dalla banca per finalità di riacquisto di tali passività sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passività della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato.

La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

4. Altri elementi positivi

Sono riconducibili alla voce "altri elementi positivi" del patrimonio supplementare i "fondi rischi sui crediti", destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano, pertanto, funzione rettificativa.

(1) Il limite del 10% è calcolato sulla base del valore originario del prestito.

(2) Le passività subordinate riacquistate sono dedotte dal patrimonio di vigilanza al valore di riacquisto.

(3) Per effetto della clausola *"illegality clause"* il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tener fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa si considera ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un *"factum principis"* al quale il debitore (creditore) debba necessariamente uniformarsi. In questo caso non è necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

5. Minusvalenze nette

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

6. Altri elementi negativi: crediti

La voce "altri elementi negativi: crediti" del patrimonio di vigilanza accoglie le eventuali riduzioni di valore del portafoglio crediti richieste ai fini di vigilanza (1).

Fra tali riduzioni di valore rientrano:

— le perdite sui crediti di rilevante entità che dovessero emergere nei mesi successivi a quelli di dicembre e di giugno;
— le perdite sui crediti connesse con il "rischio paese" (determinate sulla base delle disposizioni di cui al successivo punto 6.1) per la parte ovviamente di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dell'utile o della perdita annuale o semestrale.

6.1 *Rischio Paese*

Le banche, in relazione all'ammontare dei crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti aventi sede in Paesi appartenenti alla zona B, devono calcolare le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" secondo la "metodologia analitica" ovvero la "metodologia semplificata".

Le banche tenute a utilizzare la "metodologia analitica" sono individuate dalla Banca d'Italia sulla base di parametri quantitativi espressivi della misura dell'esposizione delle banche stesse verso i Paesi appartenenti alla zona B.

Le banche che, sebbene non tenute, vogliano calcolare le svalutazioni di vigilanza relative al "rischio paese" in base alla "metodologia analitica" devono preventivamente avanzare richiesta alla Banca d'Italia. Tali modalità di calcolo potranno essere utilizzate dopo che la Banca d'Italia avrà comunicato di accogliere la richiesta.

---

(1) La disciplina in materia di bilanci degli enti creditizi e finanziari prescrive infatti che le perdite di valore dei crediti — determinate secondo le distinte fasi valutative: di tipo analitico e forfettario — debbano essere portate in diretta diminuzione del valore dei crediti stessi esposto nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio.

Nell'allegato A sono riportati i criteri per l'individuazione dei crediti non garantiti e le modalità di calcolo previste dalle due metodologie..

7. Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

a) le partecipazioni in banche e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;

b) le partecipazioni in titoli nominativi (1) di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni (2);

c) le partecipazioni in banche e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso banche e società finanziarie, diverse da quelli indicati al precedente punto *a*), anche se non partecipate. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento del valore del patrimonio di base e supplementare; il valore è determinato al lordo dell'eccedenza degli altri elementi positivi rispetto al limite dell'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti *a*) e *c*), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

7.1 *Partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza*

La Banca d'Italia può consentire che, in via temporanea, non vengano dedotti dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ovvero le passività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione assunti a fini di risanamento e di salvataggio dell'ente partecipato, sempreché vi sia stata una esplicita autorizzazione in tal senso da parte della Banca d'Italia.

Inoltre, non vengono dedotte dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni nonché le attività irredimibili e subordinate possedute in altre banche e società finanziarie consolidate con il metodo dell'integrazione globale o proporzionale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza del gruppo di appartenenza (3).

La Banca d'Italia può consentire che non vengano dedotte le partecipazioni in società bancarie e finanziarie che, per la loro natura economica, si configurino come operazioni di finanziamento o di investimento in strumenti non di capitale. Tale facoltà viene concessa purché, in base a clausole statutarie o contrattuali, sia esclusa in modo certo la possibilità di indebitamento dell'emittente di quote di

(1) Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

(2) Non vengono dedotte le partecipazioni in SICAV incluse nel perimetro di consolidamento a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia.

(3) Si precisa che anche le partecipazioni di controllo o di controllo congiunto nelle SIM non vanno dedotte dal patrimonio di vigilanza individuale (cfr. Parte Seconda, sez. III, par. 1, del presente capitolo).

capitale ovvero tali quote non siano considerate nel calcolo del patrimonio dell'emittente medesimo (1).

Le banche potranno non portare in deduzione dal patrimonio, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, le operazioni di investimento in azioni di società bancarie e finanziarie aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci per le quali l'Autorità di vigilanza bancaria del paese abbiano consentito esplicitamente tale facoltà.

8. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale

8.1 *Calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

Il patrimonio di vigilanza va calcolato con periodicità trimestrale (2).

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche se questo non fosse stato ancora approvato.

A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

Queste disposizioni si applicano anche alle banche che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale.

---

(1) In questo modo, infatti, non viene a determinarsi una duplicazione delle attività di rischio assumibili (c.d. *double gearing*).

(2) Salvo i casi previsti da specifici provvedimenti della Banca d'Italia, le banche sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria devono continuare a segnalare trimestralmente i dati patrimoniali relativi all'ultimo trimestre precedente quello d'inizio dell'amministrazione straordinaria. Tali dati devono essere aggiornati con la segnalazione patrimoniale relativa al trimestre nel corso del quale è stato approvato dalla Banca d'Italia il bilancio di chiusura della gestione straordinaria. A partire da tale trimestre la segnalazione patrimoniale dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di calcolo stabilite dalle presenti istruzioni (in particolare per quanto attiene al calcolo patrimoniale dei mesi di dicembre e di giugno e delle variazioni patrimoniali trimestrali).

8.2 *Verifica del risultato annuale e semestrale per la determinazione del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno*

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopra rappresentate, concorre al calcolo del patrimonio relativo ai mesi di dicembre e di giugno e verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca, secondo quanto di seguito indicato:

— se la banca è soggetta al controllo legale dei conti, l'utile di fine esercizio e quello infrannuale sono verificati da revisori esterni (1);

— se la banca ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio d'esercizio, l'intervento dei revisori esterni è richiesto esclusivamente per il controllo dell'utile annuale. Per la verifica dell'utile semestrale viene lasciata alla discrezionalità degli amministratori della banca stessa la scelta di ricorrere a revisori esterni o ai sindaci.

Se la banca non è tenuta al controllo legale dei conti e non ricorre volontariamente alla revisione e certificazione del proprio bilancio, il controllo dell'utile annuale e semestrale è demandato al collegio sindacale.

Per il calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre non sono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni — quando presenti — oltre a quelli eseguiti per la certificazione, legale o volontaria, del bilancio di fine esercizio.

Per il calcolo del patrimonio relativo al mese di giugno, l'ammontare dell'utile semestrale è verificato (dai revisori esterni o dal collegio sindacale) sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano quantomeno: la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione; il rispetto del principio della costanza temporale nell'applicazione di tali criteri; il rispetto del principio della competenza economica.

Quando il risultato semestrale è verificato da revisori esterni, gli amministratori della banca valutano l'opportunità di concordare con i revisori le modalità tecniche di espressione del giudizio.

8.3 *Succursali in Italia di banche extracomunitarie*

In alternativa a quanto disposto in precedenza, le succursali in Italia di banche extracomunitarie possono calcolare, ai fini della segnalazione sul patrimonio, gli utili annuali con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio della propria casa madre anche se diversa da quella del 31 dicembre.

Le succursali possono modificare il patrimonio di vigilanza e procedere alla prevista segnalazione delle variazioni patrimoniali al momento dell'attribuzione

(1) Ai fini della presente disciplina, si considerano soggette a revisione e certificazione obbligatoria dei conti anche le società bancarie i cui titoli sono quotati nelle riunioni di uno o più mercati ristretti, ai sensi del regolamento CONSOB (cfr. art. 5 della delibera CONSOB n. 4808 del 24 luglio 1990 e delibera n. 4955 del 24 ottobre 1990 della stessa Commissione).

degli utili annuali effettuata dalla propria casa madre in sede di approvazione del bilancio riferito all'intero complesso aziendale.

In tale ipotesi, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Conseguentemente, tali succursali utilizzano per le segnalazioni patrimoniali la matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta l'approvazione del bilancio.

Resta fermo l'obbligo di procedere al calcolo delle minusvalenze nette su titoli immobilizzati e delle riduzioni di valore del portafoglio crediti connesse con il "rischio paese", secondo la metodologia indicata nell'allegato A.

Per la determinazione del risultato semestrale da includere nella segnalazione relativa al patrimonio di vigilanza individuale, le succursali, qualora la casa madre calcoli gli utili o le perdite semestrali, possono modificare il patrimonio di vigilanza al momento della quantificazione di tali utili o perdite da parte della casa madre.

Anche in questo caso, l'attività di verifica degli utili attribuiti alle succursali in Italia rimane assorbita in quella operata sull'utile complessivo dall'organo di controllo esterno o interno della casa madre.

Tali variazioni patrimoniali, che includono anche quelle connesse al fattore "rischio paese" e alle minusvalenze nette su titoli, sono segnalate nella matrice dei conti relativa all'ultimo mese del trimestre in cui è intervenuta la quantificazione.

Se la casa madre delle succursali in Italia di banche extracomunitarie non procede al calcolo della situazione semestrale, le succursali, nella segnalazione riferita al mese di giugno (1):

— hanno l'obbligo di includere le eventuali perdite, verificatesi nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio, solo se di rilevante entità;
— possono ricomprendere gli utili maturati nel semestre nel calcolo del patrimonio di vigilanza di riferimento. L'ammontare di tali utili è verificato da revisori esterni o, in mancanza di essi, dall'organo di controllo della banca.

Resta fermo, comunque, l'obbligo di procedere al calcolo semestrale delle riduzioni di valore connesse con il "rischio paese" e le minusvalenze nette sui titoli immobilizzati.

8.4 *Variazioni patrimoniali trimestrali*

Oltre a quanto stabilito per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi positivi e negativi che costituiscono il patrimonio recepisce anche le variazioni avvenute nel trimestre dipendenti da:

(1) Qualora la segnalazione relativa all'approvazione del bilancio sia avvenuta in un trimestre diverso da quello che si conclude a dicembre, la situazione semestrale potrà essere inviata sei mesi dopo la suddetta segnalazione.

— operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
— acquisti e vendite di azioni o di quote di propria emissione;
— aumenti delle perdite su crediti di rilevante entità;
— emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passività subordinate;
— assunzioni e dismissioni di partecipazioni in banche e/o società finanziarie;
— assunzioni e dismissioni di attività subordinate e di strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche e/o società finanziarie;
— processi di ristrutturazione aziendale, quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.

9. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano i dati relativi al patrimonio di vigilanza in un'apposita sezione della matrice dei conti.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, il 25 marzo e il 25 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente il 25 aprile e il 25 ottobre).

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

* * *

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

PARTE PRIMA

SEZIONE III

PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 *Struttura del patrimonio*

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, differenze negative o positive che risultano dalla valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto, elementi patrimoniali negativi o positivi di pertinenza di terzi).

Salvo quanto diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per il patrimonio di vigilanza individuale (1).

Le partecipazioni non elise nel processo di consolidamento sono detratte secondo i medesimi criteri previsti per il patrimonio di vigilanza individuale.

In considerazione degli specifici requisiti patrimoniali dettati per le società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, nel calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato non si tiene conto delle differenze di consolidamento e degli elementi patrimoniali di pertinenza di terzi relativi a tali intermediari. Tuttavia non sono dedotte dal patrimonio di vigilanza consolidato le partecipazioni in società di intermediazione mobiliare controllate o sottoposte a controllo congiunto.

1.2 *Perimetro e metodi di consolidamento*

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (2).

In particolare:

— il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;

(1) Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi da società del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

(2) Cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia.

— il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;

— il metodo del patrimonio netto si applica:

a) alle società bancarie e finanziarie partecipate dal gruppo bancario o dalla singola banca (1) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 87/92;

b) alle imprese, diverse dalle società bancarie, finanziarie e strumentali, controllate dal gruppo bancario in modo esclusivo o congiunto ovvero sottoposte a influenza notevole ai sensi della suddetta norma del d. lgs. 87/92.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui al punto *a)* si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali soggetti al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Dall'applicazione dei metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

— 1 per cento del totale di bilancio (definito in modo analogo) della società capogruppo o della singola banca partecipante;

— 20 miliardi di lire.

L'importo di 20 miliardi di lire può essere rivisto dalla Banca d'Italia in relazione a rilevanti oscillazioni del tasso di cambio tra la lira e l'ECU, al fine di rispettare il limite indicato dalla direttiva 92/30/CEE in materia di vigilanza consolidata sui gruppi bancari.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le società di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia può, con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere sia alla capogruppo di un gruppo bancario sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attività dei seguenti soggetti:

a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;

b) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;

(1) Qualora la singola banca detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20 per cento sottoposte a controllo congiunto.

c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto *b*);

d) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti *b*) e *c*);

e) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle società di cui al precedente punto *b*) che controllano almeno una banca.

1.3 *Rischio paese*

Il calcolo delle riduzioni di valore connesse al "rischio paese" è effettuato:

— secondo la "metodologia analitica", indicata nell'allegato A, quando del gruppo bancario iscritto all'albo faccia parte una banca tenuta ad applicare tale metodologia ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale;

— secondo la "metodologia semplificata", pure indicata nell'allegato A, negli altri casi.

1.4 *Verifica del risultato consolidato*

La verifica del risultato annuale e semestrale consolidato, ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza di gruppo, è demandata agli stessi organi o soggetti cui è attribuito il controllo del risultato di periodo dell'impresa capogruppo e con le medesime modalità previste nella precedente sezione II.

1.5 *Riacquisto di passività subordinate o di strumenti ibridi di patrimonializzazione*

Nel caso di riacquisto finalizzato all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'operazione, l'obbligo di richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia compete alla società capogruppo anche nell'ipotesi in cui il riacquisto venga effettuato da una società controllata appartenente al gruppo.

2. Compiti della capogruppo

La capogruppo emana, nei confronti delle società componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato.

Per assicurare l'attendibilità dei dati è necessario che il gruppo sia dotato di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo.

3. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Il calcolo del patrimonio di vigilanza su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

La capogruppo o la singola banca (quest'ultima nei casi previsti) invia le segnalazioni relative al patrimonio di vigilanza consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalità previste nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

* * *

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al patrimonio di vigilanza consolidato si rinvia a quanto indicato nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

PARTE SECONDA

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE: COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disponibilità di mezzi patrimoniali adeguati alle dimensioni dell'operatività aziendale costituisce il fondamentale presidio a fronte dei diversi profili di rischio tipici dell'attività bancaria, primo fra tutti quello creditizio.

La presente disciplina individua il requisito patrimoniale minimo che le banche e i gruppi bancari devono costantemente rispettare a fronte del rischio di solvibilità della controparte; tale requisito è determinato come quota percentuale del complesso delle attività aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di esse.

In presenza di particolari situazioni aziendali, la Banca d'Italia può richiedere che una singola banca, o un gruppo bancario, osservi un requisito patrimoniale più elevato di quello stabilito in via generale.

Le indicazioni della Banca d'Italia hanno carattere minimale; il rispetto della normativa non fa venire meno l'esigenza che i competenti organi aziendali tengano sotto costante controllo l'adeguatezza patrimoniale in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

— art. 53, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale;

— art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 67, comma 1, lett. a), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, la facoltà di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale delle banche;

e inoltre:

- dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 12 gennaio 1994 (1);
- dalla direttiva 89/299/CEE del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri delle banche, così come modificata dalla direttiva 92/16/CEE del 16 marzo 1992 e dalla direttiva 91/633/CEE del 3 dicembre 1991 recante disposizioni applicative relative alla direttiva 89/299/CEE;
- dalla direttiva 89/647/CEE del 18 dicembre 1989 in materia di coefficiente di solvibilità delle banche;
- dalla direttiva 95/15/CE del 31 maggio 1995 che modifica la direttiva 89/647/CEE per quanto concerne la definizione tecnica di zona A e la ponderazione degli elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia delle Comunità europee;
- dalla direttiva 96/10/CE del 21 marzo 1996 che modifica la direttiva 89/647/CEE riguardo al riconoscimento della compensazione contrattuale da parte delle Autorità competenti;
- dall'Accordo internazionale di Basilea dell'11 luglio 1988 sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi delle banche.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- *"banche estere"*, le banche comunitarie ed extracomunitarie, di cui all'art. 1, comma 2, rispettivamente, lett. b) e c), del T.U., autorizzate dalle competenti Autorità del Paese d'origine all'attività bancaria così come definita ai sensi dell'art. 10 del T.U. Sono incluse anche le loro succursali all'estero, cioè le sedi di attività, sprovviste di personalità giuridica, costituite in Paesi diversi da quello di insediamento della casa madre, ivi incluse le succursali in Italia;
- *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II delle Istruzioni di vigilanza;
- *"partecipazione"*, il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- *"soggetti controllati"*, le società o gli enti appartenenti a un gruppo bancario, ai sensi della disciplina di cui al capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;
- *"soggetti sottoposti a controllo congiunto"*, le società o gli enti esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale, al cui capitale la capogruppo e le società e

(1) Cfr. G.U. n. 24 del 31.1.1994.

gli enti componenti il gruppo bancario, ovvero una singola banca, partecipino (1) in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale, e che siano controllati congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi;

— *"soggetti collegati almeno al 20 per cento"*, le società o gli enti diversi da quelli di cui al precedente alinea, esercenti attività creditizia o finanziaria, partecipati (2) da una o più componenti il gruppo bancario ovvero da una singola banca in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento del capitale;

— *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, ovvero altre attività finanziarie come previsto dal punto 15 del medesimo articolo del T.U. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

  Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nel novero delle "imprese non finanziarie";

— *"portafoglio non immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (3);

  Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio non immobilizzato" (4);

— *"portafoglio immobilizzato"*, portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalità di investimento;

— *"requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo"*, somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità, sui rischi di mercato, sulle partecipazioni detenibili e altri requisiti;

— *"zona A"*, l'insieme dei Paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e gli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) (5);

— *"zona B"*, tutti i Paesi non appartenenti alla zona A;

---

(1) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(2) Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

(3) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci degli enti creditizi: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia

(4) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio".

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata di copertura quando:

a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura;

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;

c) le condizioni previste ai precedenti punti *a*) e *b*) risultino documentate da evidenze interne della banca.

(5) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

— *"contratti derivati"*, i contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali titoli, valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc. Il loro valore *deriva* da quello degli elementi sottostanti. Costituiscono prodotti derivati ad esempio i *futures*, le *options*, gli *swaps*, i *forward rate agreements*.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano, a livello individuale, alle banche autorizzate in Italia con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci (1).

La Banca d'Italia può escludere dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le succursali in Italia di banche extracomunitarie non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attività di tali enti sono sottoposte nei Paesi d'origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto dell'esistenza e dell'efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle autorità competenti del Paese di origine, anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti vigilati; la Banca d'Italia tiene inoltre conto dell'esistenza di generali condizioni di reciprocità di trattamento.

La Banca d'Italia può subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operatività della succursale stabilita in Italia con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione dei rischi (2).

Le presenti disposizioni si applicano, a livello consolidato:

— alle capogruppo di gruppi bancari;

— alle singole banche (3), non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

Alle singole banche che detengono partecipazioni in società bancarie e finanziarie in misura pari o superiore al 20 per cento, senza tuttavia che ricorrano situazioni di controllo congiunto, può essere richiesto il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato nei casi in cui, a giudizio della Banca d'Italia, si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

---

(1) Nel calcolo dei requisiti le banche italiane segnalanti tengono conto anche degli elementi patrimoniali e di rischio riguardanti le proprie succursali estere.

(2) Le succursali in Italia di banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all'attività bancaria, la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di requisiti patrimoniali.

(3) A esclusione delle succursali in Italia di banche estere.

PARTE SECONDA

SEZIONE II

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ INDIVIDUALE

1. Requisito minimo di patrimonializzazione

Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

Per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio è pari al 7 per cento. Si applica in ogni caso quanto previsto nella successiva sezione III, in materia di coefficiente di solvibilità consolidato.

Sono esclusi dalle attività di rischio le attività dedotte dal patrimonio di vigilanza e i valori mobiliari che costituiscono il portafoglio non immobilizzato della banca, a questi ultimi si applicano i requisiti di cui al capitolo LXI delle Istruzioni di vigilanza.

2. Calcolo delle attività di rischio: il sistema delle ponderazioni

Il rischio creditizio delle diverse attività che compongono il denominatore del rapporto viene valutato sulla base dei seguenti fattori:

— natura delle controparti debitrici;

— rischio paese;

— garanzie ricevute.

Nell'allegato B è riportato l'elenco delle diverse tipologie di attività di rischio, in bilancio e fuori bilancio, distinte per fattori di ponderazione.

2.1 *Natura delle controparti debitrici*

Il sistema di ponderazione, che misura il rischio di inadempienza dei debitori della banca in relazione alla loro natura, si articola nei seguenti fattori moltiplicativi, salvo quanto previsto ai due successivi punti 2.2 e 2.3:

a) 0 per le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali e l'Unione Europea;

b) 20 per cento per le attività di rischio verso gli enti del settore pubblico (centrali e locali), le banche e le banche multilaterali di sviluppo;

c) 50 per cento per i crediti ipotecari concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore;

d) 100 per cento per le attività di rischio verso il settore privato; per le partecipazioni, le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza;

e) 200 per cento per le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi (1).

I crediti ipotecari destinati all'acquisto di immobili di tipo residenziale possono essere assoggettati alla ponderazione del 50 per cento a condizione che:

— il debitore sia una persona fisica che contrae il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di una attività professionale autonoma;

— l'importo del credito al momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti mutui ipotecari non ecceda le percentuali fissate dalle disposizioni in materia con riferimento al valore dell'immobile (2);

— nell'ipotesi di crediti scaduti, il mancato pagamento del capitale o degli interessi non sia intervenuto da più di sei mesi dalla scadenza.

Le operazioni fuori bilancio verso il settore privato, collegate ai tassi di interesse e di cambio, ai titoli di capitale e ad altre merci, sono ponderate al 50 per cento in considerazione della minore rischiosità che caratterizza normalmente le controparti di tali contratti.

2.2 *Rischio paese*

Le attività di rischio verso i governi centrali, le banche centrali, gli enti del settore pubblico e le banche dei paesi rientranti nella zona A hanno ponderazione 0 o 20 per cento, a seconda dei casi, come specificato al precedente punto 2.1.

Le attività di rischio verso le controparti diverse dalle banche dei paesi rientranti nella zona B hanno ponderazione 100 per cento. Le attività di rischio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti sono ponderate al 20 per cento. Si applica la ponderazione 0 per cento se la controparte è costituita da governi e banche centrali e le attività denominate nella valuta del paese debitore sono finanziate con provvista nella medesima valuta.

Nei confronti delle controparti di paesi che abbiano concluso accordi di ristrutturazione del debito sovrano nei precedenti cinque anni si applica sempre la ponderazione del 100 per cento.

2.3 *Garanzie ricevute*

Nella misurazione del grado di rischio degli attivi le banche tengono conto anche delle eventuali garanzie personali e reali ricevute.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non devono essere soggette a condizione.

(1) Cfr. capitolo XVIII, sezione III, delle Istruzioni di vigilanza.
(2) Cfr. capitolo LXII, sezione II, paragrafo 1, delle Istruzioni di vigilanza.

Alle attività di rischio, assistite in tutto o in parte da garanzie personali, si applica, rispettivamente per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale.

Ai fini della minore ponderazione sono prese in considerazione le garanzie personali solo se il garante assume l'impegno, giuridicamente vincolante, di soddisfare le obbligazioni relative a specifici debiti facenti capo a un determinato soggetto.

I fattori di ponderazione dei garanti sono gli stessi di quelli indicati ai precedenti punti *a*) e *b*) del paragrafo 2.1.

Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della c.d. zona B, si applica la ponderazione preferenziale pari a 0 soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.

Nel caso di garanzie rilasciate da banche della zona B, si applica la ponderazione preferenziale del 20 per cento soltanto se l'operazione sottostante ha durata residua pari o inferiore a 1 anno.

Tra le garanzie reali sono ammesse le seguenti:

a) depositi di contanti presso la banca;

b) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa;

c) valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea;

d) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo;

e) valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A;

f) depositi di contante presso altre banche della zona A;

g) valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

Le banche applicano, per intero o pro-quota, alle attività di rischio, garantite in tutto o in parte dai valori sopra citati, la ponderazione:

— pari a 0 se si tratta di garanzie di cui ai punti *a*), *b*), e *c*);

— del 20 per cento se si tratta delle altre garanzie.

La ponderazione si applica a un importo che non ecceda il valore di mercato della garanzia al momento della stipula del contratto e ridotto degli scarti prudenziali di seguito indicati:

— 10 per cento per i titoli di Stato e i certificati di deposito;

— 20 per cento negli altri casi.

Fanno eccezione i valori di cui ai punti *a*), *b*) e *f*), ai quali non si applica alcuno scarto prudenziale.

2.4 *Altri elementi dell'attivo*

La cassa e gli altri valori assimilati hanno ponderazione uguale a 0.

I valori all'incasso sono ponderati al 20 per cento.

I ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte hanno ponderazione pari al 50 per cento.

Le attività materiali sono ponderate al 100 per cento.

2.5 *Crediti cartolarizzati*

In caso di cartolarizzazione di propri crediti (1), le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia la struttura tecnico-giuridica delle operazioni e forniscono ogni elemento utile che consenta di valutare se e in quale misura l'operazione comporti un effettivo trasferimento dei rischi su altri soggetti.

Qualora risulti che i rischi, o una parte di essi, permangono in capo alla banca cedente, la Banca d'Italia stabilisce uno specifico trattamento ai fini del coefficiente di solvibilità.

3. Settori economici di appartenenza delle controparti debitrici e dei garanti

Per l'individuazione delle diverse categorie di controparti e di garanti occorre fare riferimento ai criteri di seguito riportati.

3.1 *Governi e banche centrali*

Relativamente all'amministrazione pubblica italiana, nel settore "governi e banche centrali" (ponderazione 0) rientrano gli organi costituzionali, i Ministeri, la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente Poste Italiano, la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE), la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi.

3.2 *Enti del settore pubblico centrale e locale*

Tra gli "enti del settore pubblico centrale e locale" (ponderazione del 20 per cento) rientrano i seguenti soggetti:

a) gli enti pubblici territoriali;

b) gli enti pubblici, nazionali o locali, che svolgono in via principale attività amministrativa o di erogazione di servizi senza scopo di lucro;

c) gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, privi di personalità giuridica.

Non rientrano fra gli enti del settore pubblico gli organismi con personalità giuridica pubblica che svolgono attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, sia pure per obbligo di legge o a condizioni non remunerative.

---

(1) Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione, si rammenta che alle emissioni di valori mobiliari connesse con tali operazioni si applicano le disposizioni in materia di "emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari" (cfr cap. XIII delle Istruzioni di vigilanza).

Per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nei settori "governi e banche centrali" (ponderazione 0) (1) ed "enti del settore pubblico" (ponderazione 20 per cento) di paesi esteri, si distinguono due ipotesi:

— se si tratta di paesi appartenenti all'Unione Europea o al Gruppo dei Dieci, occorre riferirsi ai criteri definiti dalle competenti autorità di vigilanza bancaria di tali paesi;

— se si tratta di altri paesi della zona A (2), occorre riferirsi in via analogica ai criteri stabiliti per la pubblica amministrazione italiana.

3.3 *Banche*

Alle succursali di banche estere si applica la ponderazione prevista per la casa madre. Analogamente, alle succursali all'estero delle banche italiane si applica la ponderazione del 20 per cento prevista per le banche italiane.

3.4 *Settore privato*

Il settore privato è costituito da tutti i soggetti per i quali non si applicano ponderazioni pari a 0 e al 20 per cento (3).

Nel settore privato sono quindi ricompresi anche gli enti pubblici diversi da quelli di cui ai precedenti punti *a*), *b*) e *c*).

4. Operazioni fuori bilancio

Le operazioni fuori bilancio si suddividono in due categorie:

— garanzie rilasciate e impegni;

— contratti derivati.

Le operazioni fuori bilancio vanno ponderate calcolando per ciascuna l'ammontare dell'"equivalente creditizio". Questo si ottiene moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilità che, a fronte dell'operazione, si determini un'esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entità.

I fattori di conversione per determinare gli "equivalenti creditizi" di garanzie e impegni sono i seguenti:

— 100 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio pieno" nonché per quelli in sofferenza;

— 50 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio";

---

(1) Salvo quanto indicato al precedente paragrafo 2.2.

(2) Per i paesi della zona B si fa rinvio a quanto disposto al precedente paragrafo 2.2.

(3) In altri termini rientrano nel settore privato i soggetti diversi da governi centrali, banche centrali, Unione Europea, enti del settore pubblico, banche e banche multilaterali di sviluppo.

— 20 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio medio-basso";
— 0 per cento per le garanzie e gli impegni a "rischio basso".

Gli "equivalenti creditizi" delle operazioni collegate ai tassi di interesse e di cambio sono calcolati secondo i metodi del valore corrente o dell'esposizione originaria. Gli "equivalenti creditizi" delle operazioni collegate a titoli di capitale e ad altri beni sono calcolati secondo il metodo del valore corrente.

I criteri per l'individuazione delle tipologie di rischio e per il calcolo degli equivalenti creditizi sono indicati nell'allegato C, paragrafo 2.

Le banche che concludono con controparti (1) sia italiane sia estere accordi di compensazione — ai quali è possibile riconoscere un effetto di riduzione del rischio di credito per i contratti derivati e che presentano le caratteristiche indicate nell'allegato C, paragrafo 3 — effettuano il calcolo degli equivalenti creditizi secondo quanto previsto nel medesimo allegato C, paragrafo 3.

Le banche applicano immediatamente la metodologia di calcolo sopra indicata e sottopongono alla Banca d'Italia gli schemi contrattuali, corredati dei necessari pareri giuridici.

La Banca d'Italia, ove ravvisi che l'accordo sottoposto non presenta le caratteristiche necessarie perché vi sia un'effettiva riduzione del rischio di credito, rende noto alla banca o alle banche interessate che non è possibile applicare i metodi di calcolo degli equivalenti creditizi previsti nell'allegato C, paragrafo 3.

5. Deduzioni

Dalla somma delle attività di rischio ponderate si deducono:

— le componenti negative del patrimonio di vigilanza che rappresentano elementi rettificativi del valore delle attività di rischio, distinte per le varie classi di ponderazione;
— la parte degli altri elementi positivi del patrimonio supplementare che eccede il limite dell'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate.

6. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità individuale

Il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale si effettua con periodicità trimestrale, con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Il coefficiente di solvibilità riferito al 31 dicembre di ciascun anno è calcolato con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio, anche se quest'ultimo non è stato ancora approvato.

(1) Per controparti si intendono tutti i soggetti (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di contrarre accordi di compensazione contrattuale.

Tale disposizione si applica anche al calcolo del coefficiente riferito al 30 giugno di ciascun anno. In relazione a ciò, gli amministratori procedono, ai fini del calcolo del coefficiente, alle valutazioni delle attività di rischio risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno con gli stessi criteri previsti per la redazione del bilancio.

Il numeratore del coefficiente di solvibilità individuale è costituito dal patrimonio di vigilanza individuale riferito alle medesime date.

7. Inoltro delle segnalazioni alla Banca d'Italia

Le banche segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilità in apposita sezione della matrice dei conti.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 marzo e 25 settembre); quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 25 aprile e 25 ottobre).

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, devono essere utilizzati strumenti di controllo interno che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al coefficiente di solvibilità individuale si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

8. Adempimenti degli organi aziendali

Gli organi aziendali, almeno due volte l'anno e con riferimento alle situazioni in essere al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività aziendale in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, gli enti destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del parametro patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Le decisioni assunte sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

9. Provvedimenti concernenti singole banche

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singole banche un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

I conseguenti provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosità con particolare riguardo:

— alla qualità, alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi;

— alla situazione di liquidità;

— alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.).

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche che pongano in essere a favore di altre banche piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

PARTE SECONDA

SEZIONE III

COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ CONSOLIDATO

1. Metodologia di calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato

La capogruppo di un gruppo bancario provvede a calcolare il coefficiente di solvibilità consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate.

1.1 *Struttura del coefficiente di solvibilità consolidato*

La struttura del coefficiente di solvibilità consolidato è analoga a quella del coefficiente di solvibilità individuale previsto nella precedente sezione II.

Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel seguito della presente sezione, ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato trovano applicazione le medesime regole previste per il calcolo del coefficiente di solvibilità individuale delle banche.

In considerazione degli specifici requisiti patrimoniali disposti per le SIM ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, conformemente a quanto previsto per il patrimonio di vigilanza consolidato non si tiene conto, per il calcolo del denominatore del coefficiente, delle attività di pertinenza di tali intermediari.

1.2 *Perimetro e metodi di consolidamento*

Per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato, le società ed enti appartenenti al gruppo bancario sono sottoposti al consolidamento dei propri conti con quelli della capogruppo attraverso il metodo dell'integrazione globale.

I soggetti sottoposti a controllo congiunto sono consolidati con il metodo dell'integrazione proporzionale.

I soggetti collegati almeno al 20 per cento sono trattati con il metodo del patrimonio netto (1).

Sono escluse dal perimetro del gruppo bancario e dal consolidamento dei conti le società di investimento a capitale variabile. La Banca d'Italia può, con provvedimento specifico, prevedere l'inclusione delle SICAV nel gruppo bancario per motivi di sana e prudente gestione.

---

(1) La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere per le società collegate almeno al 20 per cento un diverso metodo di consolidamento ove ritenga che venga a configurarsi una situazione di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere sia alla capogruppo di un gruppo bancario sia alla singola banca non appartenente a un gruppo bancario il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato anche con riferimento alla situazione e alle attività dei seguenti soggetti:

a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario ovvero la singola banca;

b) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo del gruppo bancario o la singola banca italiana, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto *b*);

d) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20 per cento, anche congiuntamente, dai soggetti di cui ai precedenti punti *b*) e *c*);

e) società finanziarie diverse dalla capogruppo e dalle società di cui al precedente punto *b*) che controllano almeno una banca.

1.3 *Requisito minimo di patrimonializzazione*

Il gruppo bancario è tenuto a rispettare un requisito minimo di patrimonio consolidato pari all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdite per inadempimento dei debitori (rischio creditizio).

Per il rispetto del coefficiente di solvibilità consolidato si tiene conto delle eventuali eccedenze o deficienze patrimoniali — facenti capo alle SIM del gruppo bancario o sottoposte a controllo congiunto — derivanti dall'applicazione dei coefficienti patrimoniali e di concentrazione, previsti dal regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 1/91 (1).

1.4 *Gruppi bancari aventi rilievo internazionale*

In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente consolidato dei gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioè che includono succursali o controllate estere) non si tiene conto delle garanzie reali indicate nei punti *e*), *f*), e *g*) del paragrafo 2.3 della precedente sezione II.

---

(1) Dalle eccedenze o deficienze patrimoniali sono dedotte le partecipazioni e le attività subordinate del gruppo in SIM controllate o soggette a controllo congiunto.

Dalla eccedenza si deduce anche una quota di prestiti subordinati — non aventi le caratteristiche di computabilità per il patrimonio delle banche — emessi dalle SIM medesime e sottoscritti da soggetti esterni al gruppo.

Per le modalità di calcolo, si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

2. Compiti della capogruppo e delle società componenti il gruppo bancario

La capogruppo emana, nei confronti delle società componenti il gruppo bancario, le disposizioni necessarie per il calcolo del coefficiente di solvibilità consolidato e assicura il costante rispetto del requisito minimo di patrimonializzazione richiesto per il gruppo.

A tal fine la capogruppo si avvale dei poteri di controllo sulle attività poste in essere dalle società componenti il gruppo bancario che le competono ai sensi di quanto previsto nel capitolo LII, sezione III.

Condizione necessaria per assicurare il rispetto delle disposizioni è l'esistenza nel gruppo di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile nonché di idonee procedure di controllo.

Le società controllate sono tenute a dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo. In particolare, gli amministratori delle società del gruppo forniscono alla capogruppo tutti gli elementi necessari per il calcolo del coefficiente in esame e la necessaria collaborazione per il rispetto delle presenti istruzioni.

2.1 *Adempimenti degli organi aziendali*

Gli organi aziendali della capogruppo, almeno due volte l'anno, con riferimento alle situazioni al 31 dicembre e al 30 giugno, valutano la coerenza dei livelli di crescita dell'attività del gruppo nel suo complesso in relazione allo sviluppo del patrimonio di vigilanza consolidato al fine di assicurarne, anche in prospettiva, l'adeguatezza.

Gli organi aziendali della capogruppo si adoperano affinché il grado di patrimonializzazione del gruppo stesso presenti, rispetto al minimo fissato, margini tali da assorbire eventuali oscillazioni nei volumi di attività.

Qualora, in dipendenza di eventi eccezionali, i gruppi destinatari delle presenti disposizioni vengano a trovarsi o stiano per trovarsi al di fuori del requisito patrimoniale richiesto, è necessario che gli organi aziendali assumano sollecitamente adeguate iniziative per il riallineamento delle grandezze interessate.

Tali iniziative possono consistere in disposizioni della capogruppo nei confronti delle società componenti il gruppo bancario.

Le decisioni assunte dalla capogruppo e dalle società componenti il gruppo medesimo sono sottoposte all'esame della Banca d'Italia.

3. Provvedimenti concernenti singoli gruppi bancari

La Banca d'Italia ha facoltà di stabilire nei confronti di singoli gruppi bancari un più elevato requisito minimo di patrimonializzazione anche mediante modifiche nella formazione degli aggregati e nelle relative ponderazioni.

Tali provvedimenti vengono adottati in presenza di elementi di accentuata rischiosità con particolare riguardo:

— alla qualità, alla concentrazione e ai criteri di valutazione degli impieghi;

— alla situazione di liquidità;

— alla adeguatezza dell'assetto organizzativo sia in termini di struttura organizzativa sia con riguardo ai sistemi di direzione (programmazione, controllo, ecc.) di cui il gruppo si avvale.

Forma inoltre oggetto di specifica valutazione il grado di adeguatezza patrimoniale richiesto alle banche appartenenti al gruppo bancario che pongano in essere, a favore di altre banche, piani straordinari di intervento per il superamento di situazioni di crisi.

Provvedimenti particolari possono essere adottati se la situazione patrimoniale del gruppo, pur rispettando il requisito minimo richiesto, è fortemente condizionata dalla presenza di "interessi di minoranza" (1), i quali rappresentano risorse non pienamente disponibili per coprire perdite in qualsiasi società componente il gruppo.

Allo scopo possono essere imposti coefficienti specifici e può essere revocata la facoltà riconosciuta alle singole banche appartenenti al gruppo bancario di usufruire del requisito ridotto pari al 7 per cento delle attività di rischio.

4. Inoltro delle segnalazioni sul coefficiente di solvibilità consolidato alla Banca d'Italia

Il calcolo del coefficiente di solvibilità su base consolidata si effettua due volte l'anno, con riferimento alle date del 31 dicembre e del 30 giugno.

La capogruppo e la singola banca (quest'ultima nei casi previsti) segnalano i dati relativi al coefficiente di solvibilità consolidato con apposita rilevazione su supporto magnetico secondo le modalità previste nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

Le segnalazioni vanno trasmesse entro il 25 aprile e il 25 ottobre successivi alla data di riferimento (rispettivamente, del 31 dicembre e del 30 giugno).

Per la redazione dello schema di segnalazione relativo al coefficiente di solvibilità consolidato si rinvia al predetto fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

(1) Trattasi di elementi patrimoniali di minoranze azionarie in società controllate.

PARTE TERZA

COEFFICIENTE RIFERITO ALLE DIMENSIONI DELL'INTERMEDIAZIONE SVOLTA IN ITALIA

La disciplina è regolata:

— dall'art. 35, comma 2, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

— dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 23 dicembre 1986 (1).

Le presenti disposizioni si applicano alle:

— aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni (2);

— aziende di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (società bancarie strutturate in un unico compendio).

Il coefficiente riferito alle dimensioni dell'intermediazione svolta in Italia fissa l'ammontare minimo del patrimonio di vigilanza che le aziende di credito sono tenute a possedere in rapporto al complesso dei crediti per cassa, erogati dalle dipendenze operanti in Italia e dalle proprie sezioni di credito speciale senza personalità giuridica.

Le aziende devono contenere il complesso dei suddetti crediti entro un ammontare non superiore a 22,5 volte i propri mezzi patrimoniali determinati facendo riferimento all'ammontare del patrimonio di base e supplementare al netto delle partecipazioni in aziende di credito italiane (3).

---

(1) Cfr. Boll. Vig. n. 98, pag. 5.

(2) Comprese le filiali italiane di banche estere

(3) A tal fine, deve farsi riferimento all'ammontare del patrimonio di base e di quello supplementare (voce 4609, Sez. IX, del manuale della matrice dei conti) vigente alla data di riferimento della segnalazione, senza deduzione quindi della voce 4611, Sez. IX, del manuale della matrice dei conti.

Allegato A

"RISCHIO PAESE": METODOLOGIE DI CALCOLO

Metodologia analitica

Le banche esposte in misura rilevante verso i paesi appartenenti alla zona B (1) calcolano le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sulla base di metodologie che:

- selezionino i paesi più rischiosi per classi di rischio attraverso la ponderazione dei fattori rilevanti per l'apprezzamento del "rischio paese", quali, ad esempio, "performance" sul servizio del debito, indicatori macroeconomici, "performance" sui mercati, fattori di natura economico-politica;
- associno a tali classi percentuali differenziate di rettifica forfettaria;
- applichino ai crediti non garantiti, vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi ritenuti "a rischio" le corrispondenti percentuali di rettifica forfettaria.

Tra i soggetti residenti nei paesi ritenuti "a rischio" sono incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche nazionali aventi sede nei paesi a rischio.

Più in generale occorre distinguere se la controparte sia una filiazione ovvero una succursale di una banca. Nel primo caso, deve farsi riferimento al paese di insediamento della filiazione stessa; nel secondo caso, al paese di residenza della casa-madre.

L'importo complessivo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese", determinato sulla base delle metodologie citate, non può, in ogni caso, risultare inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione della specifica metodologia di misurazione del "rischio paese" definita, secondo criteri analoghi, dall'Associazione Bancaria Italiana previa approvazione della Banca d'Italia.

Tale metodologia prevede la suddivisione dei paesi "a rischio" in tre classi di rischiosità (rischio basso, medio e alto), alle quali sono associate percentuali di rettifica forfettaria pari, rispettivamente, al 15, al 30 e al 40 per cento del valore nominale dei crediti.

Metodologia semplificata

Le banche non tenute ad applicare la "metodologia analitica" effettuano le svalutazioni di vigilanza connesse al "rischio paese" per un importo pari al 30 per cento di tutti i crediti non garantiti vantati nei confronti di soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi appartenenti alla zona B (1) (2).

---

(1) Sono equiparati ai paesi appartenenti alla zona B i paesi appartenenti alla zona A che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione del debito sovrano da non più di 5 anni.

(2) Ivi incluse le succursali in Italia di banche estere aventi sede in tali paesi ed escluse le succursali di banche italiane insediate in paesi appartenenti alla zona B.

segue *Allegato A*

Disposizioni comuni alle due metodologie

Le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono pari alla differenza positiva tra le rettifiche apportate sulla base delle metodologie indicate (analitica e semplificata) e le svalutazioni (totali o parziali) effettuate, sino alla data di riferimento della segnalazione, sui crediti giuridicamente non estinti (1).

Per i crediti in sofferenza verso soggetti residenti in paesi "a rischio" le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono effettuate soltanto in misura pari alla differenza positiva tra le rettifiche forfettarie e le eventuali svalutazioni di tipo analitico apportate in bilancio.

Per i crediti verso soggetti residenti in paesi "a rischio" acquistati a un valore inferiore a quello nominale, le riduzioni di valore collegate al "rischio paese" sono calcolate sottraendo lo sconto ottenuto nell'acquisto dall'ammontare delle rettifiche forfettarie effettuate sulla base del valore nominale del credito.

Nell'applicazione delle metodologie suindicate, l'aggregato "crediti non garantiti" è composto da tutti i crediti, per cassa e di firma, non assistiti da garanzia, vantati verso soggetti (persone fisiche e giuridiche) residenti nei paesi inclusi nelle classi di rischio (metodologia analitica) ovvero nei Paesi appartenenti alla zona B (metodologia semplificata).

Sono considerati garantiti — e quindi esclusi dal calcolo delle riduzioni di valore collegate al "rischio paese" — i crediti (o la parte di crediti) assistiti da garanzie reali o personali prestate da soggetti residenti in paesi appartenenti alla zona A (metodologia semplificata) ovvero non ricompresi nelle classi di rischio (metodologia analitica) e destinate a coprire il "rischio paese". Quest'ultimo requisito si ritiene soddisfatto quando il contratto di garanzia assicuri la specifica copertura del "rischio paese" o la copertura generalizzata di tutti i rischi, incluso quindi quello del "rischio paese". Non soddisfano invece il citato requisito le garanzie personali rilasciate a copertura solo dell'insolvenza del debitore.

Le garanzie reali devono essere costituite da contante o titoli emessi (2) da amministrazioni centrali di paesi appartenenti alla zona A (metodologia semplificata) ovvero non ricompresi nelle classi di rischio (metodologia analitica).

Nel caso di metodologia analitica, ai crediti garantiti in tutto o in parte da titoli emessi da amministrazioni centrali di altri paesi "a rischio" ovvero da garanzie personali rilasciate da soggetti residenti in tali paesi si applica, per la relativa quota garantita, la percentuale di rettifica relativa al paese del garante, se più favorevole di quella relativa al paese del debitore principale.

I crediti commerciali concorrono a formare l'aggregato "crediti non garantiti" per un importo pari al 30 per cento del loro valore nominale. Sono considerati commerciali i crediti che hanno durata contrattuale non superiore a 18 mesi, sono esplicitamente connessi con operazioni di commercio internazionale e sono rimborsabili con il ricavato di tali operazioni. I crediti commerciali per i quali sussistono situazioni di mancato pagamento per capitale o interesse da almeno un mese concorrono, invece, alla formazione dell'aggregato per il loro valore nominale.

Dall'aggregato "crediti non garantiti" vanno esclusi:

a) i crediti espressi nella valuta del paese "a rischio" e finanziati con provvista nella medesima valuta e i crediti erogati dalle succursali in Italia di banche estere a favore di soggetti residenti nel paese di origine della propria casa madre;

---

(1) Per le esemplificazioni di calcolo si rinvia al fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" della Banca d'Italia.

(2) Il valore della garanzia va determinato applicando al valore dei titoli ricevuti in pegno uno scarto prudenziale del 10 per cento.

segue *Allegato A*

b) i crediti di firma che assistono operazioni di raccolta effettuate da imprese appartenenti al medesimo gruppo della banca e residenti in paesi "a rischio", a condizione che le somme raccolte vengano utilizzate per finanziare la banca medesima o altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio" e che tali somme restino nella disponibilità di tali soggetti finanziati. Se il piano di ammortamento dell'operazione di finanziamento presenta una o più scadenze antecedenti a quelle della corrispondente raccolta, quest'ultima condizione si considera soddisfatta nel caso in cui le somme rimborsate all'impresa finanziatrice vengano da questa depositate presso la banca ovvero presso le altre imprese del gruppo residenti in paesi non "a rischio";

c) i crediti per cassa concessi a imprese del gruppo residenti nei paesi "a rischio" e destinati a consentire il rimborso dei debiti (o di quote degli stessi) assunti a seguito delle operazioni di raccolta di cui al precedente punto *b*) che presentino scadenze antecedenti a quelle delle corrispondenti operazioni di finanziamento.

Le banche possono, inoltre, escludere dall'aggregato dei crediti non garantiti le operazioni effettuate in cofinanziamento con le banche multilaterali di sviluppo. L'esclusione potrà essere consentita dalla Banca d'Italia, previa valutazione delle caratteristiche dell'operazione di cofinanziamento, e, in particolare, del grado di coinvolgimento delle banche multilaterali nonché del trattamento loro riservato rispetto agli altri creditori.

Allegato B

FATTORI DI PONDERAZIONE: CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO (CREDITI PER CASSA E OPERAZIONI FUORI BILANCIO) (1)

0% 1.1 Cassa.

1.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso la banca.

1.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalla banca e depositati presso la stessa.

1.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi da governi o banche centrali della zona A o dall'Unione Europea.

1.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

1.6 Crediti per cassa nei confronti di governi o banche centrali della zona B denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

1.7 Crediti per cassa recanti l'esplicita garanzia di governi o banche centrali della zona B denominati nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

1.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti dei paesi appartenenti all'Unione Europea o recanti l'esplicita garanzia degli stessi.

20% 2.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi dalle banche multilaterali di sviluppo.

2.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori emessi dagli enti del settore pubblico della zona A.

2.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su depositi di contanti presso altre banche della zona A.

2.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio assistiti da garanzia reale su valori (diversi dai titoli azionari, dai prestiti subordinati e dagli strumenti ibridi di patrimonializzazione) emessi da banche della zona A.

(1) Le operazioni fuori bilancio ricomprendono sia le garanzie rilasciate e gli impegni sia i contratti derivati.

segue *Allegato B*

2.5 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di banche multilaterali di sviluppo o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.6 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.7 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.8 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua fino a 1 anno nei confronti di banche della zona B o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.9 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore a 1 anno nei confronti di banche della zona A o recanti l'esplicita garanzia di tali soggetti.

2.10 Valori all'incasso.

50% 3.1 Crediti ipotecari per cassa nei confronti del settore privato, finalizzati all'acquisto di immobili di tipo residenziale a uso di abitazione del debitore o di affitto.

3.2 Contratti sui tassi d'interesse e di cambio, sui titoli di capitale e su altre merci nei confronti del settore privato.

3.3 Ratei attivi di cui non sia individuabile la controparte.

100% 4.1 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di governi o banche centrali della zona B, diversi da quelli denominati nella valuta nazionale del debitore ed erogati con provvista nella medesima valuta.

4.2 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti di enti del settore pubblico della zona B.

4.3 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio con durata residua superiore ad 1 anno nei confronti di banche della zona B.

4.4 Crediti per cassa e operazioni fuori bilancio nei confronti del settore privato (diversi da quelli di cui ai punti 3.1 e 3.2).

4.5 Attività materiali.

4.6 Partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza.

4.7 Altre attività.

200% 5.1 Partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi.

Allegato C

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE AI FINI DEL COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ

1. GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI

Premessa

La controparte delle garanzie rilasciate cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

Dal computo di tale categoria di attività di rischio vanno escluse le seguenti voci degli "impegni e rischi":

- i titoli e gli altri valori da consegnare per operazioni da regolare;
- le proposte di vendita di titoli e di altri valori;
- i rischi per rate di imposta non scadute connessi con la gestione di esattorie e ricevitorie;
- i depositi e i finanziamenti da ricevere;
- i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonché i titoli e gli altri valori da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere al momento della segnalazione;
- i contratti derivati.

Crediti di firma "in pool"

Ove la capofila agisca sulla base di un mandato con rappresentanza, ciascun partecipante al "pool" (compresa la capofila) segnala la sola quota di rischio a proprio carico.

Qualora, invece, la capofila agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione pro-quota del rischio viene effettuata dai soli partecipanti diversi dalla capofila, che è invece tenuta a segnalare l'intero importo del credito di firma.

Tuttavia, la capofila attribuisce la quota di pertinenza degli altri partecipanti, nella misura in cui questi siano banche della zona A, alle attività recanti l'esplicita garanzia di banche; se i partecipanti sono banche della zona B, l'assoggettamento alla ponderazione preferenziale è consentito solo se l'operazione sottostante ha durata residua fino a 1 anno.

Rischi della capofila in operazioni di provvista "in pool"

Nelle statistiche di vigilanza ciascun partecipante a un'operazione di provvista "in pool" (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) rileva, conformemente a quanto previsto per i finanziamenti attivi per cassa "in pool", la sola quota effettivamente ricevuta.

In considerazione di tale impostazione segnaletica, la capofila che agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, in quanto risponde verso l'ente erogante per l'intero ammontare della provvista, ricomprende l'importo delle quote dei partecipanti fra i propri rischi fuori bilancio classificandolo fra quelli a "rischio pieno".

Vita residua

La vita residua dei depositi e dei finanziamenti da effettuare a favore di banche viene calcolata avendo riguardo sia alla durata del rapporto da costituirsi a data futura sia al tempo intercorrente fra quest'ultima data e quella di contrattazione.

segue *Allegato C*

Garanzie rilasciate e impegni con "rischio basso"

Sono ricomprese le aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria non superiore a 1 anno o revocabili in qualsiasi momento senza condizioni di preavviso.

Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso"

Sono ricomprese le aperture di credito documentario irrevocabili o confermate nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e altre transazioni autoliquidantisi.

Garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) aperture di credito documentario irrevocabili o confermate a esclusione di quelle nelle quali l'avvenuta spedizione della merce ha funzione di garanzia e di altre transazioni autoliquidantisi;
2) prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
3) garanzie di esenzione e di indennizzo (comprese le fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e le fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e altre garanzie;
4) lettere di credito *stand-by* irrevocabili che non assumano il carattere di sostituti del credito;
5) attività cedute con obbligo di riacquisto su richiesta del cessionario (1);
6) facilitazioni in appoggio all'emissione di titoli (N.I.F. e R.U.F.);
7) aperture di credito non utilizzate (impegni di finanziamento a utilizzo incerto, impegni a fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata originaria superiore a 1 anno;
8) *put options* emesse concernenti titoli e altri strumenti finanziari diversi dalle valute.

Vanno altresì ricompresi i finanziamenti stipulati ancora da erogare concernenti le operazioni di credito fondiario che:

— abbiano per oggetto immobili a prevalente uso di abitazione per i quali la quota a destinazione commerciale risulti di entità marginale;
— siano effettuate con persone fisiche (che contraggono il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di un'attività professionale autonoma) e siano finalizzate all'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati a essere abitati o dati in locazione dal debitore.

Garanzie rilasciate e impegni con "rischio pieno"

Sono ricomprese le seguenti categorie di operazioni:

1) garanzie con carattere di sostituti del credito;
2) accettazioni;
3) girate su effetti non a nome di un'altra banca;
4) lettere di credito *stand-by* irrevocabili che assumano il carattere di sostituti del credito;

(1) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata, a seconda dei casi, dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione o, in mancanza di un emittente, dal soggetto debitore.

segue Allegato C

5) crediti ceduti con clausola "pro-solvendo" diversi dagli effetti riscontati;
6) impegni di acquisto a pronti e a termine di titoli e di altri strumenti finanziari diversi dalle valute (1);
7) depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
8) parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti;
9) impegni relativi alla partecipazione al Fondo interbancario di tutela dei depositi;
10) altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

L'equivalente creditizio delle partite in sofferenza relative a garanzie rilasciate e a impegni corrisponde al loro valore nominale.

2. CONTRATTI DERIVATI

Premessa

Nel calcolo del coefficiente di solvibilità non vengono considerate:

— le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni negoziate su mercati ufficiali, se soggette alla costituzione di margini di garanzia giornalieri;

— le operazioni fuori bilancio su tassi di interesse e di cambio, su titoli di capitale e altri beni di durata originaria non superiore a 14 giorni di calendario.

Calcolo degli equivalenti creditizi

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su tassi d'interesse e di cambio, le banche possono seguire alternativamente il metodo del valore corrente oppure il metodo dell'esposizione originaria.

Una volta prescelto il metodo di calcolo, lo stesso viene applicato alla globalità dei contratti.

Nel calcolo degli equivalenti creditizi dei contratti su titoli di capitale e altri beni, le banche utilizzano il metodo del valore corrente.

1. *Metodo del valore corrente*

Tale metodo permette di calcolare il valore di mercato dei diritti di credito che sorgono dal contratto a favore della banca. Il procedimento di calcolo approssima il costo che la banca dovrebbe sostenere per trovare un altro soggetto disposto a subentrare negli obblighi contrattuali dell'originaria controparte negoziale, qualora questa sia insolvente.

Le banche che abbiano prescelto il metodo del valore corrente non possono adottare il metodo alternativo.

Il calcolo del valore corrente si effettua sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura di cui ai successivi sottoparagrafi 1.1 e 1.2.

(1) La controparte cui riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto che ha emesso lo strumento finanziario oggetto di negoziazione.

segue Allegato C

1.1 *Calcolo del costo di sostituzione*

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo valore intrinseco, se positivo. Il valore intrinseco è positivo quando alla banca spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

Per i *futures* e per le opzioni di tipo americano il valore intrinseco è dato dal differenziale a favore della banca fra tassi (o prezzi) correnti e tassi (o prezzi) concordati.

Nei casi in cui l'esecuzione del contratto può avvenire soltanto alla scadenza concordata fra le parti (come, ad esempio, per *gli interest rate swaps* e i *forward rate agreements*, le opzioni di tipo europeo, i cambi a termine e i *cross currency swaps*) il valore intrinseco è calcolato ricorrendo all'attualizzazione dei flussi di cassa futuri sulla base delle condizioni in vigore alla data di riferimento della segnalazione.

1.2 *Calcolo dell'esposizione creditizia futura*

L'esposizione creditizia futura approssima il cosiddetto *time value* che, in funzione della volatilità dei tassi di interesse, di cambio e degli indici nonché della vita residua del contratto, tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria.

Essa si determina con riferimento a tutti i contratti — con valore intrinseco sia positivo sia negativo — moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

VITA RESIDUA	CONTRATTI SU TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI SU TASSI DI CAMBIO E ORO	CONTRATTI SU TITOLI DI CAPITALE	CONTRATTI SU METALLI PREZIOSI ECCETTO ORO	CONTRATTI SU ALTRE MERCI
Fino a 1 anno..	0 %	1 %	6 %	7 %	10 %
Oltre 1 anno e fino a 5 anni ...	0,5 %	5 %	8 %	7 %	12 %
Oltre 5 anni ...	1,5 %	7,5 %	10 %	8 %	15 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

L'esposizione creditizia futura non viene calcolata per i *basis swaps* in una sola valuta, cioè per quei contratti che prevedono lo scambio di due tassi d'interesse diversamente indicizzati.

2. *Metodo dell'esposizione originaria*

Per i contratti su tassi di interesse e tassi di cambio è possibile utilizzare il metodo dell'esposizione originaria. Tale metodo si differenzia dal precedente non tanto nelle finalità quanto nel procedimento di calcolo.

L'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni.

segue Allegato C

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno	0,5 %	2 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	1 %	5 %
Incremento per ogni anno successivo ...	1 %	3 %

Nel caso di operazioni che prevedano la liquidazione di differenziali su più scadenze occorre calcolarne la durata media, ponderando le diverse scadenze in base al capitale di riferimento.

3. COMPENSAZIONE CONTRATTUALE (CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE)

Il rischio di credito sui contratti derivati può essere ridotto dai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

a) contratti bilaterali di novazione tra una banca e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

b) altri accordi bilaterali di compensazione tra una banca e la sua controparte.

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che:

1) la banca abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

2) la banca abbia messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto *1*), i diritti e gli obblighi della banca sono limitati all'importo netto di cui al punto *1*), in conformità:

— del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, del diritto dello Stato in cui la succursale è situata;

— del diritto che disciplina le singole operazioni compensate;

— del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale.

3) la banca abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

segue Allegato C

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata, se necessario, con le altre autorità competenti in materia, accerta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Nel caso di contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione del metodo dell'esposizione originaria, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione.

Nel caso di altri accordi di compensazione, in applicazione del metodo del valore corrente, il costo di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione puo essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione della posizione netta derivante dall'accordo. Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura i singoli importi netti possono essere presi in considerazione unicamente per i contratti su cambi a termine e per gli altri contratti simili nei quali vi è corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari, nei casi in cui le somme da ricevere o da versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta.

In applicazione del metodo dell'esposizione originaria, per i contratti a termine e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi monetari, nei casi in cui gli importi liquidabili diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espressi nella medesima valuta, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione; per gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, l'equivalente creditizio viene calcolato moltiplicando il capitale di riferimento di ciascun contratto per i seguenti fattori di conversione da determinarsi sulla base della durata originaria delle operazioni:

DURATA ORIGINARIA	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI INTERESSE	CONTRATTI RELATIVI AI TASSI DI CAMBIO E ORO
Fino a 1 anno	0,35 %	1,50 %
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	0,75 %	3,75 %
Incremento per ogni anno successivo ...	0,75 %	2,25 %

In ogni caso, per le banche che applicano il metodo del valore corrente, l'esposizione creditizia a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma dei seguenti valori:

1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti con valore positivo;

2) maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante.

La maggiorazione per le transazioni compensate (M_{netto}) è uguale alla media ponderata della maggiorazione lorda (M_{lordo}) (1) e della stessa maggiorazione lorda corretta per il rapporto fra costo netto corrente di sostituzione e costo lordo corrente di sostituzione (RNL). Tale maggiorazione, espressa in termini di formula, è data da:

(1) M_{lordo} è pari alla somma delle singole maggiorazioni (calcolate moltiplicando gli importi nominali di capitale per i corrispettivi fattori di maggiorazione indicati nel par. 1.2 del presente allegato) di tutte le transazioni soggette di accordi di compensazione giuridicamente efficaci stipulati con un controparte.

segue Allegato C

$$M_{netto} = 0,4 * M_{lordo} + 0,6 * RNL * M_{lordo}$$

dove, per le transazioni soggette ad accordi di compensazione giuridicamente efficaci,

$$RNL = \frac{\text{Costo netto di sostituzione}}{\text{Costo lordo di sostituzione}}$$

La scala delle maggiorazioni lorde da applicare in questa formula è uguale a quella prevista nel paragrafo 1.2 del presente allegato.

96A4868

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651435) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. 385.000
- semestrale ... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 72.500
- semestrale ... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 216.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 72.000
- semestrale ... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 215.500
- semestrale ... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 742.000
- semestrale ... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 6.000